

raccomandata R.R. del 10 gennaio c.a., facendo presente che il suo stato di salute non è affatto migliorato dal 1951 ad oggi e che - essendo pronto a sottoporsi alle indagini sanitarie del caso - l'Istituto non poteva disporre la cessazione del trattamento di invalidità senza aver proceduto, ai sensi dell'art. 44 del c.c.l., agli accertamenti medici. Peraltro, la lettera stessa non contiene alcuna smentita circa i fatti accertati nei confronti del Sarra in relazione all'attività lavorativa da lui esplicata.

L'assunto del dott. Sarra è stato prospettato, ai fini dell'esame della questione sotto il profilo giuridico, al Servizio Legale, il quale ha predisposto il testo di una lettera raccomandata R.R., inviata all'interessato il 3 marzo c.a., nella quale l'Istituto - in considerazione che l'attività lavorativa esplicata dal Sarra, e da questi non contestata, implica direttamente l'insussistenza dello stato di invalidità da lui denunciato nel 1951 con conseguente violazione degli obblighi nascenti dalle disposizioni contrattuali e di legge - ha notificato allo stesso dott. Sarra che il suo rapporto di lavoro deve intendersi definitivamente risolto sotto la data dell'8 marzo 1951, restando